

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

27.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 10 NOVEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Nuove sanzioni per la inosservanza della legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, sui nuovi impianti industriali e del Regio decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, relativo alla fabbricazione dei prodotti essenziali per la difesa dello Stato. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1539)	329
MADIA, <i>Relatore</i> - AMICUCCI, <i>Sottosegretario di Stato</i> , TERZI, FERME, BALLETTI, PRESIDENTE, FODALE, MAGGI, CAPRINO, BACCI, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Iscrizione negli albi forensi dei professionisti rimpatriati dell'Africa Italiana (1640)	334
SALERNO, <i>Relatore</i> .	
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1641)	334
BACCI, <i>Relatore</i> - PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	

La riunione comincia alle 11.

(*Intervengono alla riunione i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu, e per le corporazioni, Amicucci*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Foraboschi e Livoti; sono in congedo i Consi-

glieri nazionali: Baccari, De Marsico, Gian-turco Bartolo, Macarini Carmignani, Pace Nicola e Romano Attilio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERME, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Nuove sanzioni per la inosservanza della legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, sui nuovi impianti industriali e del Regio decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, relativo alla fabbricazione dei prodotti essenziali per la difesa dello Stato. (1539)

MADIA, *Relatore*, riassume quanto ebbe ad esporre nella precedente riunione, ricordando che secondo la legge 12 gennaio 1933, attualmente in vigore, non si può impiantare uno stabilimento industriale, o ampliarne uno già esistente, senza la preventiva autorizzazione da parte del Governo. Oltre alla sanzione penale dell'ammenda, è data facoltà al Ministero delle corporazioni di chiudere questi stabilimenti abusivamente impiantati od ampliati. Ma, poichè la sanzione colpisce l'esercizio e non l'installazione del macchinario, è avvenuto spesso che, di fronte a simili abusi, il Ministero delle corporazioni si sia trovato in difficoltà per l'applicazione della legge e sia stato indotto a non disporre la chiusura, sia per non mandare perduti gli ingenti capitali impiegati per l'impianto e sia per evitare dannose ripercussioni sulle maestranze già assunte.

Il nuovo disegno di legge, che mira a frenare l'impiego eccessivo di materiali metallici

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e di materie prime, assolutamente indispensabili, ora, per gli usi bellici, stabilisce che le sanzioni si applicano non solo quando s'inizia l'esercizio, ma anche quando si allestiscono i materiali necessari per aprire o ampliare lo stabilimento.

Naturalmente, si inaspriscono le pene: mentre prima la pena era soltanto pecuniaria e arrivava all'ammenda di 10 mila lire al massimo (assolutamente insufficiente e, per molti casi, quasi irrisoria), ora si introduce quella restrittiva della libertà personale, che arriva fino a tre anni, mentre l'ammenda può arrivare alle lire trentamila.

Questa pena non si legge nell'articolo unico, ma, sfogliando con molta buona volontà le disposizioni citate nell'articolo stesso, si giunge a conoscerla.

Come ha accennato la volta scorsa, un articolo che stabilisce una sanzione penale dovrebbe essere un articolo di facile comprensione per tutti. Viceversa, vi sono richiamate varie disposizioni di legge, non solo per quanto riguarda la pena, ma anche per gli elementi costitutivi del reato, di guisa che l'articolo stesso implica non lievi difficoltà di ricerca.

Per questa ragione richiese che la formulazione dell'articolo fosse resa più chiara.

Torna ad esporre il contenuto delle leggi richiamate e ricorda poi gli sviluppi presi dalla discussione.

Il camerata Maggi disse che il provvedimento era opportuno, tanto più che gli industriali, col pretesto di occupare delle maestranze che avevano bisogno di lavoro, aprivano gli stabilimenti senza la preventiva autorizzazione. Il camerata Ferme precisò che appunto gli industriali si valevano di questo pretesto e chiedevano l'appoggio delle maestranze. Il camerata Bacci fece un'osservazione che impressionò fortemente la Commissione: pur dichiarandosi favorevole al disegno di legge, fece presente la eccessiva lungaggine burocratica per ottenere l'autorizzazione di impianto o di ampliamento, specialmente nel caso di industrie collegate alle necessità di guerra.

Ma l'osservazione che finì per indurre la Commissione al rinvio del disegno di legge fu quella del camerata Balletti. Il disegno di legge dice che è punito non solo chi allestisce o eserciti uno stabilimento già esistente, ma anche colui che « comunque ne aumenti la capacità produttiva ».

Il camerata Balletti si preoccupò e disse che il fatto di aumentare la capacità produttiva, sia pure senza aumentare il macchinario,

doveva essere ritenuto piuttosto una benemerita dell'industriale, anziché un reato. Perciò propose la soppressione dell'inciso riferentesi alla capacità produttiva.

Il Presidente, in seguito a queste osservazioni, decise il rinvio del disegno di legge per interpellare il Ministro delle corporazioni.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, riconosce giuste le osservazioni fatte sulla formulazione dell'articolo unico del disegno di legge, ma trova che esse riguardano una questione di tecnica legislativa, che non si può riferire solamente a questo disegno di legge, ma ad una prassi comune a tutti i Ministeri. Non v'è quindi ragione per cui il Ministero delle corporazioni debba regolarsi diversamente dagli altri. Occorrerebbe, se mai, una disposizione del Ministero della giustizia o della Presidenza del Consiglio che stabilisca una unicità di criterio.

Per quello che riguarda le pene, il Ministero delle corporazioni aveva in animo di introdurre una sanzione che comportasse una ammenda percentuale sul valore del macchinario impiantato. Il Ministero della giustizia ha trovato che ciò non sarebbe stato opportuno, perchè il Magistrato avrebbe dovuto far ricorso ad una perizia, molto difficile, sul valore del macchinario. Lo stesso Ministero della giustizia ha chiesto di fare riferimento all'articolo 12 della legge 8 luglio 1941 che riguarda anche il blocco degli impianti industriali. Comunque, non avrebbe difficoltà che, nell'articolo in esame, si dicesse esplicitamente quale sia la portata della pena.

Circa l'inciso sul quale si è soffermato il camerata Balletti, trova che esso sia necessario, perchè si può aumentare la produzione indipendentemente dalla sostituzione del macchinario. Ad esempio, per la carta, basta passare dall'asciugamento ad aria all'asciugamento a vapore, per aumentare la produzione. Non basta quindi prevedere soltanto la sostituzione, l'ampliamento, o il nuovo impianto: ma bisogna impedire che si aumenti la produzione attraverso accorgimenti di vario genere.

Per quanto riguarda la procedura relativa alle autorizzazioni di impianti che interessano le fabbricazioni di guerra, ritiene che essa sia abbastanza spedita, perchè è espletata soltanto dal Ministero delle corporazioni, dalla Commissione suprema di difesa e dal Fabbrighiera, non da cinque Ministeri, come è stato detto.

Nei casi normali avviene che le autorizzazioni sono, dal Ministero delle corporazioni, sottoposte al Comitato interministeriale per l'autarchia; ma quando vi sono ragioni di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

urgenza, il Ministero delle corporazioni, d'intesa con gli altri Ministeri interessati, dà l'autorizzazione preventiva, salvo ratifica del detto Comitato interministeriale.

Da parte del Ministero delle corporazioni, c'è tutta la buona volontà di venire incontro sollecitamente a queste domande; ma purtroppo esse sono numerosissime, soprattutto in tempo di guerra, dato anche il desiderio di investire nuovi capitali e non certo a tutte si può dar corso, per i criteri che regolano la nostra economia in regime corporativo.

TERZI si dichiara tuttora preoccupato della questione relativa all'aumento della capacità produttiva. Altro è limitare la produzione quantitativa di una ditta, altro è impedire ad una ditta di aumentare il rendimento di una macchina, poichè la questione è di contingentamento, non di produttività.

In sostanza, non si può colpire il direttore di uno stabilimento che con un accorgimento tecnico — che può corrispondere anche a criteri autarchici — riesce a produrre la stessa quantità di materiali in un'ora anzichè in due. La legge deve ottenere soltanto che non si aumenti la produzione assegnata a quella fabbrica. Ma la dizione del disegno di legge non corrisponde a questo criterio. Leggendo l'articolo, pare che chi applichi un miglioramento di questo genere incorra in una sanzione.

Si dovrebbe dire: « chiunque esorbiti dai limiti della produzione assegnata ».

FERME ritiene che possa bastare la sostituzione delle parole « capacità produttiva » con la parola « produzione » e cioè dire: « o comunque aumenti la produzione di questo ».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta l'emendamento come proposto dal camerata Ferme, in quanto è chiaro che la legge mira ad impedire che si possa aumentare la produzione. Fa peraltro notare che per quanto riguarda la sostituzione di nuove macchine, il Ministero autorizza la sostituzione del vecchio macchinario con uno nuovo, anche se aumenti leggermente la capacità produttiva fino al limite del 10 per cento.

MADIA, *Relatore*, osserva che dicendo: « o comunque aumenti la produzione », si viene ad investire tutto il settore industriale. Se invece si dice: « comunque esorbiti dai limiti della produzione assegnata », la disposizione si riferirà solo a quelle produzioni che sono contingentate, lasciando libere tutte le altre.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, avverte che il disegno di legge si riferisce soltanto a quegli stabilimenti che sono soggetti all'autorizzazione.

MADIA, *Relatore*, obietta che la maggior chiarezza non nuoce.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, rileva che il riferimento è dato dalle varie leggi citate nell'articolo stesso.

BALLETTI dichiara che dopo i chiarimenti dati dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni, rinunzia all'emendamento proposto nella riunione precedente, vale a dire di sopprimere l'inciso relativo all'aumento della capacità produttiva. Però fa notare che con lo emendamento accettato dal Governo si introduce una norma nuova che limita l'attività produttiva.

Attualmente, un industriale che lavora ad un turno, salvo determinati settori di industrie, non ha nessun divieto di lavorare a più turni. Ci sono delle norme che regolano le assegnazioni delle materie prime, ma non c'è nessuna norma precisa — salvo determinate industrie, come la tessile — che imponga agli industriali di mantenersi nella quantità prodotta precedentemente. Ora, fissando in una legge una norma precisa che ponga divieto all'industria di aumentare la produzione, si espone ad una sanzione qualche industriale che abbia rallentato il ritmo di produzione in un determinato periodo di tempo e che poi lo riattivi in relazione alle possibilità. La quantità della produzione deve riferirsi ad un determinato periodo di tempo: ci può essere chi in un mese produce quanto non ha prodotto nei mesi precedenti.

Ora, specialmente in momenti come questi, nei quali non è tanto alla quantità della produzione che si deve badare — poichè la quantità, quando ci siano gli elementi per produrre, è necessaria all'esportazione e al fabbisogno delle Forze armate — ma è la regolarità della produzione industriale che si deve aver di mira, ritiene che sia assolutamente inopportuno esporre ad una sanzione quell'industriale che, attraverso un procedimento tecnico interno, tenda a sfruttare al massimo la capacità produttiva.

Potrebbe darsi che uno stabilimento stia fermo dei mesi e successivamente raddoppi la produzione per coprire il periodo in cui non ha svolto la sua attività, e questo anche con minori spese, come quelle di combustibile e via dicendo. L'inciso in questione potrebbe permettere che qualche industriale incorra nella sanzione penale senza aver commesso alcun reato.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, trova che i dubbi espressi dal camerata Balletti non abbiano motivo di essere, in quanto la disposizione si riferisce al

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

contingente di produzione assegnato allo stabilimento. Se uno stabilimento è stato fermo, in seguito può produrre ugualmente; ma se per una industria è stato stabilito che non debba produrre più di tanto, è naturale che il limite sussista anche se l'industriale sia in grado di produrre di più.

PRESIDENTE rileva che in tanto si era deciso il rinvio di questa discussione, in quanto si era ravvisata la opportunità di far presente al rappresentante del Ministero delle corporazioni (o Ministro o Sottosegretario di Stato) la mancanza di chiarezza dell'articolo unico di cui il disegno di legge si compone, sia per le numerose citazioni di altre leggi di cui non è specificato e sarebbe stato opportuno specificare, per chiarezza, il contenuto, sia per la questione relativa all'aumento della capacità produttiva degli stabilimenti.

Constata come, di fronte alla interpretazione di questo inciso, si rimanga ancora un po' perplessi.

FODALE nota come si sia fatta un po' di confusione circa i limiti di applicabilità della legge.

La legge 12 gennaio 1933 è un punto di partenza: essa determina una quantità di attività produttive, ben specificate, per le quali è necessaria l'autorizzazione. In questo disegno di legge, si chiarisce che rientra nella sfera di applicazione della norma legislativa, non solo l'impianto o l'allestimento di un macchinario, ma anche l'aumento della capacità produttiva dell'azienda.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che è una innovazione legislativa, ma che nella pratica corporativa il principio è già in atto.

FODALE ricorda che, nella riunione precedente, ebbe occasione di dire che questa disposizione non era altro che l'affermazione, sul terreno legislativo, di principi che oggi sono oggetto di norme corporative.

In sostanza, con la disciplina corporativa, si è già realizzato tutto un complesso di disposizioni che qui sono tradotte in norma legislativa, dal punto di vista delle sanzioni.

Quindi non c'è niente di nuovo che possa turbare l'ordine della produzione. Il camerata Balletti, che è a capo di una importante organizzazione sindacale di lavoratori dell'industria, sa già benissimo quali sono le norme che non solo contingentano la produzione, ma, talvolta, controllano, lo stesso ritmo produttivo.

BALLETTI rileva che qui invece si generalizza.

FODALE conclude osservando che se avesse eventualmente potuto sorgere il dubbio che con le parole: « capacità produttiva », si volessero menomare quegli eventuali accorgimenti tecnici che ne determinassero l'aumento, adottando la formula che il Governo accetta, si chiarisce la portata della legge.

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, considerando che le sanzioni penali comminate nel disegno di legge, possono essere ancora rafforzate con altra comminatoria che costituirebbe una ulteriore remora per abusi che occorre in ogni modo evitare al fine di avviare il più possibile alla deficienza di materie prime, ha proposto, dopo averne data comunicazione ai Ministri interessati, il seguente emendamento: inserire, prima dell'ultimo comma dell'articolo unico, il seguente: « In ogni caso, per gli stabilimenti o macchinari allestiti, installati od esercitati in violazione delle norme suddette, non è ammesso il risarcimento, totale o parziale, per i danni di guerra, previsto dalla legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543 ».

FODALE rileva la gravità della portata di questa nuova disposizione. La proprietà dei beni immobili è sempre del titolare dell'azienda: si vorrebbe che lo Stato non rispondesse più dei danni di guerra che colpiscono il titolare, solo perchè questi è in contravvenzione; ma per questa violazione di legge sarà sufficiente che egli incorra nelle sanzioni penali, senza che venga menomato un diritto soggettivo patrimoniale, completamente indipendente.

PRESIDENTE non vede nulla di straordinario nell'affermare che non possa ripetere il risarcimento dei danni di guerra chi impianta un macchinario senza autorizzazione, perchè tale sanzione riguarda la eventualità della distruzione dell'illecito.

MAGGI trova anch'egli giusto quanto propone il Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, anche se giuridicamente può sembrare un'innovazione. Il Governo tutela la proprietà legittima dei cittadini; ma se un tale, violando la legge, impianta uno stabilimento che non avrebbe dovuto impiantare e questo, per offesa del nemico, viene danneggiato o distrutto, non è giusto che il Governo tuteli, nei suoi beni, il cittadino che ha creato questo stabilimento in palese violazione della legge. Il concetto giuridico è questo: l'impianto del macchinario è illecito e su esso non si può invocare la tutela che il Governo dà alle cose lecite.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CAPRINO trova che con siffatto ragionamento si va un po' fuori strada, perchè non devesi confondere l'illiceità della funzione con la illiceità della proprietà, tanto più che sarebbe difficilissimo stabilire dove incominci la funzione illecita e dove incomincino i diritti di proprietà suscettibili di risarcimento. Se in un grande, enorme fabbricato, un cittadino immette una macchina che aumenti la produzione e viene colpito tutto lo stabilimento, non si sa dove cominci la risarcibilità del danno, se cioè se ne debba escludere quello provocato alla macchina od anche tutto quello provocato al fabbricato. Si potranno disporre tutte le sanzioni che si vogliono, anche le più gravi, contro chi impianti od eserciti un'industria in violazione delle norme vigenti; ma non si creino confusioni nel rapporto fra la cosa danneggiata, la sua provenienza e la causa del danno, perchè altrimenti si giungerebbe ad ammettere degli assurdi giuridici come quello che un cittadino non dovrebbe essere risarcito del danno, solo perchè, nella casa di sua proprietà, colpita dal nemico, egli stava compiendo un atto illecito.

BACCI concorda perfettamente con il camerata Caprino che la nuova disposizione proposta porterebbe all'assurdo giuridico per cui, nel caso di un edificio adibito ad una particolare attività abusiva, in quanto non autorizzata dalle relative patenti, il proprietario non dovrebbe essere risarcito del danno che l'edificio soffre.

Comunque, non è materia questa che possa trovare luogo adatto nell'articolo unico in esame. La materia del risarcimento dei danni dovuti a fatto di guerra fa parte di tutta una legislazione a sè e, per di più, l'aggiungere questa nuova disposizione in un articolo già di per se stesso farraginoso ne renderebbe ancor più caotica la formulazione.

Neppure si sente di poter approvare l'articolo unico, nè così com'è redatto nel testo proposto dal Ministero, nè con la modifica che vi verrebbe introdotta, perchè effettivamente con esso si viene a innovare una situazione di fatto già esistente. La capacità produttiva può essere, anzi è, in istretto e diretto rapporto con l'impiego delle materie prime occorrenti per la produzione che è contingentata già di per sè. Questo contingentamento, che viene fatto dagli organi competenti dello Stato, stabilisce fino a che limite ogni stabilimento industriale possa produrre. Ma se un industriale, con la stessa materia prima che gli viene assegnata, in rapporto alle esigenze della produzione del momento e in rapporto ai criteri superiori, riesce, con accorgimenti

tecnici interni che non portano nessuna innovazione e nessuna modificazione o violazione alle norme dettate dalla legge attuale e da quelle alle quali fa riferimento l'articolo unico, a produrre di più, non dovrebbe incorrere in una sanzione penale, ma meritare invece un elogio.

porto alle esigenze della produzione del momento e in rapporto ai criteri superiori, riesce, con accorgimenti tecnici interni che non portano nessuna innovazione e nessuna modificazione o violazione alle norme dettate dalla legge attuale e da quelle alle quali fa riferimento l'articolo unico, a produrre di più, non dovrebbe incorrere in una sanzione penale, ma meritare invece un elogio.

FODALE osserva che per non incorrere nella sanzione basta avere l'autorizzazione.

BACCI replica che con lo stabilire che anche l'aumento della produzione ottenuto mediante l'applicazione di accorgimenti tecnici su impianti esistenti porta di conseguenza ad essere soggetti alla sanzione penale, si introduce una innovazione, perchè, a suo avviso, in questo caso non si dovrebbe chiedere la preventiva autorizzazione, in quanto che non si modifica una situazione di fatto e di diritto acquisita. Sono l'ingegno, la capacità, la competenza tecnica che porteranno al risultato produttivo maggiore, mentre sono le materie prime, che vengono assegnate dai competenti organi del Governo, quelle che rappresentano di per sè stesse la limitazione della produzione alla quale si può arrivare.

Quanto poi alla procedura per le autorizzazioni, non è perfettamente convinto dei chiarimenti dati dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni. Anche per adottare le misure cautelative ai fini dell'interesse nazionale, per controllare sino all'ultimo limite quale iniziativa privata sia in contrasto con le esigenze di guerra o di pace, o con quelle superiori dello Stato, si deve istituire una procedura che decida per il sì o per il no in ordine a tutte le migliaia di domande, in modo rapido, perchè se ci sono le esigenze superiori, da un lato, ci sono, dall'altro, subordinatamente, le esigenze anche di determinate iniziative le quali devono essere rispettate.

Oggi abbiamo una procedura così complessa e farraginoso che richiede una tale perdita di tempo per cui si finisce con l'affogare qualsiasi iniziativa anche utile per le esigenze belliche dello Stato.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ripete che per quanto riguarda la procedura, essa è la più snella possibile perchè, secondo la legge del 1929 sulla fab-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bricazione di armi e proiettili, la competenza è attribuita soltanto al Ministero delle corporazioni, alla Commissione suprema di difesa e al Fabbriguerra che decidono per mezzo di una Commissione e sono interessati a stimolare la produzione. Se, per alcune iniziative, le autorizzazioni non vengono concesse con sollecitudine, vuol dire che non interessano la difesa dello Stato. Ma anche quando si tratta di problemi urgenti, che interessano l'autarchia, il Ministero delle corporazioni, di intesa rapida con i Ministeri interessati, dà l'autorizzazione prima ancora che si riunisca il Comitato interministeriale dell'autarchia, che è chiamato a ratificare le autorizzazioni. Crede che questa sia la procedura più rapida che si possa adottare.

PRESIDENTE avverte che così si è tornati alla discussione d'ordine generale, mentre ora è in esame l'emendamento proposto dal Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra. Desidererebbe, in proposito, udire l'avviso, dal punto di vista giuridico, del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara che per quanto riguarda la competenza del suo Ministero, non trova che vi possano essere difficoltà ad aderire alla richiesta del Fabbriguerra, poiché non vi vede ostacoli di ordine giuridico. Il diritto di proprietà non è posto in discussione ed anzi costituisce il presupposto per l'indennizzo; ma, in conseguenza dell'illecito, si applica la sanzione. Anche dal punto di vista della giustificazione morale e sociale della norma, ne riscontra la fondatezza. In sostanza si viene a stabilire che chi, commettendo un'azione illecita, porta delle cose di sua proprietà in una sfera in cui vengono ad essere più gravemente soggette a un danno, perde il diritto al risarcimento.

PRESIDENTE pone a partito l'emendamento al comma primo, proposto dal camerata Ferme ed accettato dal Governo, cioè la sostituzione delle parole: « capacità produttiva » con la parola: « produzione ».

(È approvato).

Pone a partito l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

(È approvato).

Pone a partito l'articolo unico con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Iscrizione negli albi forensi dei professionisti rimpatriati dell'Africa Italiana. (1640)

SALERNO, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame mira a togliere da grave imbarazzo quei connazionali che, avendo esercitata la professione forense nei territori dell'Africa Orientale Italiana ed avendo dovuto rimpatriare per le eccezionali circostanze politiche del momento, dovrebbero interrompere la loro attività professionale, per non essere iscritti agli albi del Regno, dato che sono attualmente sospesi i bandi di concorso per gli esami di procuratore. Pertanto, l'articolo primo permette la iscrizione temporanea di costoro agli albi dei procuratori e ciò, naturalmente, fino al giorno in cui non verranno banditi gli esami per procuratore e depositata la relativa graduatoria presso i sindacati. L'articolo 2 stabilisce che l'esercizio professionale svolto nell'Africa italiana e quello praticato in Italia in seguito alla iscrizione provvisoria predetta vengono equiparati alla pratica forense richiesta per l'ammissione agli esami di procuratore. Inoltre, l'esercizio professionale svolto dopo tale iscrizione provvisoria vale, per coloro che supereranno gli esami per la iscrizione regolare nell'albo dei procuratori, ad integrare il periodo di anzianità professionale occorrente per la iscrizione nell'albo degli avvocati.

È evidente che questo disegno di legge risponde ad una finalità di alta solidarietà umana e nazionale. È quindi inutile sottilizzare sulle conseguenze pratiche del provvedimento, dato il suo carattere temporaneo, dato il numero esiguo di connazionali che si ha il motivo di ritenere che vengano a beneficiare della concessione e date anche le condizioni in cui costoro si trovano.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. (1641)

BACCI, *Relatore*, nota che il disegno di legge mira ad estendere agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi l'applicazione dei miglioramenti di carattere economico apportati a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato coi provvedimenti emanati dal Governo successivamente all'entrata

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in guerra dell'Italia. Era ragionevole che il Governo dovesse prendere in considerazione questa particolare categoria di lavoratori, i quali, non essendo sindacalmente inquadrati e non essendo ancora stabilita la fisionomia giuridica di quello che potrà essere l'eventuale loro inquadramento, finivano col subire dei pregiudizi di ordine economico, proprio in rapporto a questo mancato inquadramento di carattere sindacale. Con le disposizioni contenute nel presente disegno di legge, si provvede alla estensione automatica di alcuni, non di tutti, i benefici economici già concessi ad altre categorie.

Conseguentemente al miglioramento economico degli ufficiali giudiziari, si è dovuto provvedere anche a quello dei commessi loro dipendenti. Naturalmente per questi si è potuto provvedere limitatamente e compatibilmente col loro inquadramento sindacale, perchè, là dove sorgeva la necessità di una regolamentazione con contratto collettivo (che non esiste nei riguardi dei commessi, in quanto che gli ufficiali giudiziari, che dovrebbero essere la controparte, non sono sindacalmente inquadrati) non si è potuto adottare il criterio estensivo dei benefici economici accordati alle altre categorie di lavoratori, che, essendo sindacalmente inquadrati ed avendo l'altro contraente per la stipulazione dei contratti collettivi, hanno regolato e disciplinato il loro trattamento economico in questi contratti.

Ritiene che non vi siano osservazioni sostanziali da fare sul disegno di legge, che trova molto bene aderente alla realtà e rispondente a ragioni di equità e di doverosa comprensione per questa categoria di lavoratori.

Avverte che il camerata Fodale ha proposto due emendamenti che ritiene giusti e il cui accoglimento darà al camerata Fodale la meritata soddisfazione per il lungo studio ed il grande amore che ha portato nel suo lavoro.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

Comunica che all'articolo 2, secondo comma, dove leggesi: « ai fini del computo dei proventi prelevati », il Ministero delle finanze ha proposto di sostituire alla parola: « prelevati » le parole: « e percentuali riscossi ».

Pone a partito l'articolo 2 con questo emendamento.

(*È approvato — Si approvano anche gli articoli 3 e 4*).

Comunica che all'articolo 5 il Consigliere nazionale Fodale ha proposto il seguente emendamento: al terzo comma sostituire alle parole: « nella misura spettante al momento di esso salve le variazioni », le parole: « tenuto conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso di esso e delle variazioni ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 5 con l'emendamento accettato dal Governo.

(*È approvato — Si approva anche l'articolo 6*).

Comunica che, all'articolo 7, lo stesso camerata Fodale ha proposto il seguente emendamento: al primo comma aggiungere, in fine, le parole: « convertito in legge con la legge 1° agosto 1941-XIX, n. 985 ».

Anche questo emendamento è accettato dal Governo.

Lo pone a partito.

(*È approvato*).

Pone a partito l'articolo 7 emendato.

(*È approvato — Si approvano anche i rimanenti articoli*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 12.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Nuove sanzioni per la inosservanza della legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, sui nuovi impianti industriali e del Regio decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, relativo alla fabbricazione dei prodotti essenziali per la difesa dello Stato. (1539)

ARTICOLO UNICO.

Chi allestisca o eserciti un nuovo stabilimento industriale oppure installi o eserciti altro macchinario in uno stabilimento già esistente o comunque aumenti la produzione di questo, senza aver ottenuto l'autorizzazione a seconda dei casi, ai termini della legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, oppure ai termini del Regio decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, con le pene stabilite dall'articolo 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e si applicano le disposizioni dell'articolo 13 comma 1 e dell'articolo 14 comma 1 lettera c) e comma 3 della stessa legge.

Ove si tratti di società commerciale, le pene suddette si applicano a ciascun amministratore.

Senza pregiudizio delle suddette pene, quando non risultino osservate le disposizioni legislative sopra ricordate, il Ministro per le corporazioni ordinerà la chiusura dei nuovi stabilimenti industriali o l'adozione di speciali determinazioni tecniche atte ad impedire l'esercizio del macchinario installato in stabilimenti già esistenti.

In ogni caso per gli stabilimenti o macchinari allestiti, installati od esercitati in violazione delle norme suddette non è ammesso

il risarcimento, totale o parziale, per i danni di guerra, previsto dalla legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543.

L'articolo 3 della legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, è abrogato.

Iscrizione negli albi forensi dei professionisti rimpatriati dall'Africa Italiana. (1640)

ART. 1.

I cittadini italiani legalmente esercenti la professione forense nei territori dell'Africa italiana, i quali siano rimpatriati per circostanze politiche eccezionali, sono iscritti negli albi dei procuratori anche se non abbiano compiuto la pratica e sostenuto l'esame stabilito dall'articolo 17, numeri 5 e 6 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XI, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, fermi rimanendo gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

L'iscrizione ha efficacia fino alla data in cui sarà depositata presso il Sindacato competente la graduatoria del primo concorso per l'esercizio della professione di procuratore che sarà indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

L'esercizio del patrocinio presso le magistrature dei territori dell'Africa italiana e quello svolto in conformità dell'articolo precedente sono considerati come pratica forense per l'ammissione agli esami di procuratore.

Per coloro che superano tali esami l'attività svolta a norma dell'articolo precedente vale ad integrare il periodo di esercizio della professione richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. (1641)

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1941-XIX e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra, è concessa agli ufficiali giudiziari una indennità a titolo di aggiunta di famiglia nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

Inoltre, sempre limitatamente al periodo di cui al precedente comma e con la decorrenza ivi indicata, agli ufficiali giudiziari i cui emolumenti lordi non hanno superato nell'anno 1940 le lire 24,000, fermo restando il disposto dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 828, è concesso un assegno temporaneo di guerra annuo, non utile ai fini della pensione, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime lire 4,800 lorde annue degli emolumenti suindicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le lire 4,800 fino alle lire 8,400 lorde annue degli emolumenti medesimi.

ART. 2.

Gli emolumenti lordi da computarsi ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al capoverso dell'articolo precedente, sono quelli riscossi dagli ufficiali giudiziari per proventi e percentuali, compresi i proventi recuperati, in base ai repertori del 1940.

Tali emolumenti:

nel caso di comunione di proventi, sono stabiliti, per ciascun ufficiale giudiziario, in base ai verbali di reparto relativi all'anno 1940, integrati con i repertori dell'anno medesimo ai fini del computo dei proventi e percentuali riscossi e non messi in comunione ai sensi dei capoversi primo e secondo dell'articolo 103 del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271;

qualora nel 1940 l'ufficiale giudiziario, in seguito a tramutamenti o ad applicazione temporanea o saltuaria, abbia prestato servizio in più uffici, sono costituiti dal cumulo di tutte le competenze percepite nei vari uffici;

nel caso di applicazione ad altro ufficio in modo continuativo, sono costituiti dalle competenze percepite nell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato applicato, nonché da quelle percepite nell'ufficio di appartenenza se l'ap-

plicazione non sia durata per l'intero anno 1940.

L'aggiunta di famiglia e l'assegno annuo di cui al precedente articolo 1 sono pagati mensilmente dall'Ufficio del Registro in base a mandato rilasciato dal pretore o dal Capo del collegio al quale l'ufficiale giudiziario è addeetto, da iscriversi nel registro modello 12 (spese di giustizia).

ART. 3.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari richiamati alle armi, ai sensi del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2344, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 974, si tiene conto anche dell'aggiunta di famiglia e dell'assegno temporaneo di cui al precedente articolo 1.

ART. 4.

Le misure degli assegni familiari in vigore al 15 giugno 1941-XIX per i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari sono raddoppiate, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, e limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Il relativo maggiore contributo è a carico degli ufficiali giudiziari da cui i commessi dipendono.

ART. 5.

Nel caso di richiamo alle armi dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari è a loro dovuta:

a) per i primi due mesi un'indennità mensile pari all'assegno stabilito col decreto presidenziale di cui all'articolo 86, primo e terzo comma, del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271;

b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore all'assegno suindicato, un'indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

L'indennità di cui alla lettera a) non può essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilità dell'assegno, anche se nel periodo stesso il commesso sia assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi.

In favore dei commessi autorizzati sarà continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e per altre forme di previdenza obbli-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gatorie, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'assegno mensile percepito al momento del richiamo, e saranno pure a loro corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari, tenuto conto delle maggiorazioni verificatesi nel corso di esso e delle variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.

Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianità in conformità del terzo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

ART. 6.

Gli ufficiali giudiziari che hanno alla loro dipendenza uno o più commessi autorizzati, sono obbligati a versare alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, istituita presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653. Tale contributo è fissato in una aliquota percentuale dell'assegno corrisposto ai commessi in base al decreto presidenziale menzionato nel precedente articolo 5, lettera a).

Qualora ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 86 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924-III, numero 2271, uno o più commessi siano stati nominati nell'interesse comune di due o più ufficiali giudiziari, questi ultimi sono tenuti in solido al pagamento del contributo suindicato.

La Cassa indicata nel primo comma di questo articolo tiene una gestione separata per quanto concerne i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

ART. 7.

Sono estese agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi autorizzati, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2, secondo comma, 5, primo comma, 6, primo e secondo capoverso, 7 a 21, 24, 25, 26, ultimo capoverso, e 28 a 34 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, nonché quelle del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, convertito in legge con la legge 1° agosto 1941-XIX, n. 985.

Il trattamento stabilito per i detti commessi nel precedente articolo 5 sostituisce quello previsto dall'articolo 6, primo capoverso, del Regio decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825. Tuttavia i commessi autorizzati, che

alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati già richiamati sotto le armi da non meno di due mesi, percepiranno, anche per i primi due mesi dalla detta data, l'indennità di cui alla lettera b) dell'articolo 5 anzichè quella di cui alla lettera a) dello stesso articolo; ed i commessi autorizzati, che alla data medesima siano stati richiamati alle armi da meno di due mesi, avranno diritto all'indennità prevista dalla lettera a) dell'articolo 5 soltanto per il periodo di tempo occorrente a compiere i due mesi dal richiamo, e scorso tale periodo avranno il trattamento stabilito dalla successiva lettera b).

ART. 8.

È vietata la nomina di nuovi commessi di ufficiali giudiziari, salvi casi eccezionali nei quali tuttavia la nomina stessa, fatta dal presidente della Corte o del Tribunale con decreto motivato, non avrà effetto finchè non sia stata approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Non si applica la disposizione precedente, e restano ferme invece le norme vigenti, quando la nuova nomina sia fatta in sostituzione di un commesso revocato, dimessosi, o deceduto.

ART. 9.

Per la durata dell'attuale stato di guerra:

a) il diritto fisso dovuto agli ufficiali giudiziari per le notificazioni degli atti giudiziari col mezzo della posta e il diritto di accesso istituito con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, sono stabiliti rispettivamente in lire tre;

b) il diritto spettante ai detti ufficiali per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in centesimi cinquanta.

ART. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla presente legge.

ART. 11.

La presente legge, ferme le decorrenze indicate negli articoli 1 e 4, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.